

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012

**454ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)**

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Bianco ha presentato cinque ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato, due dei quali improponibili (3.0.300 e 3.0.400). Ricorda che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 13 di domani, mercoledì 14 novembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE**

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557

Art. 3

**3.0.200**

BIANCO, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche. Revisione del regime sanzionatorio)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 26.000» e le parole: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01» sono sostituite dalle seguenti: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,008»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «di euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50».

2. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole «da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni» sono sostituite con le seguenti «da euro cinquantamila a euro duecentomila»;

b) i comma 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al limite stesso aumentato di un quarto, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese sostenute per le finalità di cui al presente comma è conteggiato anche l'ammontare delle sanzioni irrogate al singolo candidato per violazione delle norme relative alla propaganda elettorale per candidature individuali nei sistemi elettorali con voto di preferenza di cui alla presente legge, nonché alla legge 4 aprile 1956, n. 212.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, il quale pronuncia la decadenza.».

### **3.0.300**

BIANCO, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali)*

1. L'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.".

### **3.0.400**

BIANCO, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si applicano, in quanto compatibili, i limiti di spesa e le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

### **3.0.500**

BIANCO, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Introduzione del divieto di spot televisivi e radiofonici per candidature individuali)*

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma dopo il comma 1, è inserito il seguente

"1-bis. La trasmissione dei messaggi relativi a candidature individuali per l'elezione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati è vietata."

b) All'art. 10, comma 1, dopo le parole "soggetto politico interessato" sono inserite le seguenti: "e ciascun cittadino";

c) All'art. 111-quinquies, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dopo le parole "su denuncia da parte di" sono inserite le seguenti: "ciascun cittadino o di"

**3.0.600**

BIANCO, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Limiti per la propaganda elettorale per candidature individuali nei sistemi elettorali con voto di preferenza)*

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali è vietata ogni forma a pagamento di propaganda radiotelevisiva e su quotidiani finalizzata al conseguimento di voti di preferenza per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche se consistenti in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi.

2. Senza un preventivo consenso informato ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è vietato l'invio di messaggi tipo Sms o Mms, chiamate telefoniche preregistrate e messaggi di posta elettronica tramite:

a) dati raccolti automaticamente in internet tramite appositi software;

b) liste di abbonati ad un provider internet;

c) dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ovvero associativa;

d) dati consultabili in internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.